

TORNATA DEL 23 GENNAIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Continuazione della discussione sull'articolo 4 della legge per un'imposta sui fabbricati — Discorso del senatore Des Ambrois contro gli emendamenti dei senatori Fantini e Di Castagnetto — Discorso del senatore Di Collegno Luigi — Dichiarazioni del commissario regio — Opinioni del senatore Della Torre in ordine alle case dei parroci — Proposta sospensiva del senatore De Fornari, appoggiata dal senatore Ignazio Pallavicini, combattuta dal senatore Des Ambrois, e rigettata — Schiarimenti del senatore Di Pollone — Ordine del giorno motivato proposto dal senatore Sclopis, accettato dalla Commissione e dal commissario regio.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

MAESTRI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SUI FABBRICATI.

PRESIDENTE. Nella tornata di ieri il Senato ha già ammesso il paragrafo 1 dell'articolo 4 della legge che cade in discussione.

Sul paragrafo secondo ebbero luogo due emendamenti, uno del senatore Di Castagnetto che vorrebbe estesa l'esenzione di cui ivi si parla, anche alle case parrocchiali; l'altro di monsignor Fantini, che vorrebbe usar egual favore anche ai conventi e monasteri degli ordini mendicanti.

Per la continuazione di questa discussione la parola era già stata conceduta al senatore Des Ambrois.

DES AMBROIS. Signori, l'onorevole mio collega relatore della Commissione esordiva lamentando come ingrato fosse l'ufficio di una Commissione di finanze nelle attuali condizioni del pubblico erario. Se disgustoso è il pensare a creare nuove imposte, più penoso ancora è il prevederne tutte le conseguenze, il seguirne gli effetti sotto il tetto del contribuente, sotto quello del povero artigiano, del povero contadino; eppure non si saprebbe concepire un catasto regolare, una giusta legge di imposte territoriali che non colpisce tutte le proprietà produttive, che facesse eccezione di persone, non contemplasse il fondo, astrazione fatta dalla mano che lo tiene. Quindi è che l'editto del 14 dicembre 1818, riordinando in questo regno la materia delle imposte dirette, fece cessare, per quanto rifletteva i carichi locali, tutte indistintamente le esenzioni rimaste dei tempi anteriori. Solamente mantenne alcune immunità rispetto alle imposte dovute allo Stato, e sono queste immunità che la legge ora proposta, retta ed informata dai principii dello Statuto, tenderebbe in ora a togliere.

L'articolo 4 della legge mantenne, è vero, qualche disposizione, la quale sembra a prima giunta portare il carattere di esenzione; ma chi si addentra ad esaminare quest'articolo, si convince di leggieri che non vi esiste esenzione vera.

La prima disposizione che vi troviamo si riferisce ai fabbricati rurali, i quali si dichiarano esenti in quanto che servono alla coltivazione delle terre.

Signori, questa non è, a nostro parere, un'esenzione vera,

perchè il fondo non è qui considerato se non come accessorio delle terre; diro di più, non è considerato che come un istrumento di produzione, giacchè non si potrebbe concepire una terra che producesse senza un coltivatore. Egli è per ciò che nella discussione di ieri la Commissione immantamente si accostò all'opinione di coloro che giudicavano esenti i locali abitati dai coltivatori, e non facevano distinzione tra i coltivatori proprietari ed i coltivatori coloni.

Tanto per gli uni come per gli altri, se l'abitazione loro fosse tassata, verrebbe a gravitare una doppia imposta sul fondo, ed è ciò che doveva evitare la giustizia del legislatore.

Qui dunque non abbiamo un favore compartito dalla legge, non abbiamo un privilegio concesso ad una classe di persone, abbiamo la conseguenza rigorosa di un principio giusto ed impreteribile.

Solamente siamo lieti che questa giusta applicazione dei veri principii della materia sia d'accordo colle nostre simpatie verso la classe la più numerosa, la più operosa de' nostri concittadini.

Una seconda esenzione troviamo per gli edifici destinati al culto cattolico, ed a quello delle religioni tollerate, non che per i cimiteri.

Anche questa non è vera esenzione, perchè secondo il principio delle leggi d'imposta destinate a colpire unicamente le proprietà suscettive di reddito, quegli edifici sacri che sono fuori di commercio, che non danno per loro natura alcun prodotto, e non possono nemmeno concepirsi suscettivi di darlo, questi edifici, dico, sono naturalmente esenti dalla tassa.

Viene un'ultima esenzione, ed è quella de' fabbricati che appartengono allo Stato. Signori, voi concepirete di leggieri che qui anche non si tratta di concedere un favore allo Stato, ma solamente di evitare un giro assolutamente vizioso, una inutile complicazione di forme e di contabilità, in quanto che lo Stato proprietario dovrebbe pagare a se stesso, ricevere da una mano quello che spenderebbe dall'altra.

Sono stati proposti due emendamenti, i quali vorrebbero introdurre vere esenzioni.

DELLA TORRE. Domando la parola.

DES AMBROIS. Il primo emendamento tenderebbe ad esentare l'abitazione dei ministri del culto.

Signori, io non vorrei pronunziare il nome venerando della religione in queste discussioni di puro interesse materiale. Noi saremo sempre uniti nel volere che sia rispettato il sacerdozio altrettanto, quanto è rispettabile; noi saremo sem-

pre uniti nel desiderare che sia migliorata, per quanto sia possibile, la condizione dei parroci poveri. Ma sinchè si invocheranno esenzioni a favore di una classe ancorchè benemerita di cittadini, noi ci vedremo nella necessità di limitarci a rispondere col bilancio da una mano, e collo Statuto dall'altra.

Si è detto che le abitazioni dei parroci sono un accessorio delle chiese; che per conseguenza le immunità di cui questi godono devono a quelle estendersi. Io non comprendo che vi possa essere la parrocchia senza il parroco, ma credo potersi benissimo comprendere che esista una chiesa parrocchiale senzachè vi sia annessa l'abitazione del parroco, senzachè sia somministrata dal pubblico un'abitazione al parroco. Non comprendo funzioni pubbliche senza un pubblico funzionario, ma non ne vedo nascere egualmente la necessità che a questo funzionario sia somministrata l'abitazione in certe determinate condizioni.

Ciò non dico per altro se non per inferirne che non mi pare assolutamente logico il ragionamento che l'immunità conceduta alla chiesa venga di necessità ad estendersi all'abitazione del parroco, che cioè l'abitazione del parroco sia in qualche modo parte della chiesa stessa.

Una quistione fu sollevata a questo riguardo dall'onorevole signor senatore De Fornari. Egli interpellava la Commissione sul senso dell'ultima parte di questo alinea, la quale comprende i fabbricati che appartengono allo Stato, perchè era nato in lui il dubbio che questa frase applicarsi potesse all'abitazione dei parroci.

Farò osservare all'onorevole signor senatore che molte abitazioni parrocchiali appartengono alle comunità, che le altre per lo più spettano al beneficio parrocchiale. Ciò posto, non penso di poter fare altra risposta all'onorevole senatore, se non leggendo l'articolo 418 del Codice civile, laddove è detto: « I beni sono o della Corona, o della Chiesa, o dei comuni, o dei pubblici stabilimenti, o dei privati. »

Il secondo emendamento consisterebbe nel concedere l'esenzione alle case degli Ordini religiosi mendicanti.

Signori, ammesso il principio, secondo noi incontrovertibile, che l'imposta colpisce le cose e non le persone, che si fa il catasto dei beni e non dei possessori, ne viene la necessità di concludere che le case dei religiosi mendicanti non possono essere esenti dall'imposta.

La Commissione però non si dissimula quanto in via d'equità meriti riguardo l'osservazione fatta da uno degli onorevoli preopinanti, che cioè questi corpi religiosi potrebbero talvolta trovarsi nell'impossibilità di soddisfare ai loro obblighi. Se non che la Commissione ha considerato che certamente in questa materia il Ministero non avrebbe mancato a quei legittimi riguardi che sono suggeriti dalla più semplice equità verso quei corpi morali di cui il Governo riconosce la legale esistenza. Essa non dubita che all'uopo l'onorevole commissario che rappresenta il Governo in questo consesso vorrà emettere in proposito le più esplicite dichiarazioni, ed in questa fiducia la Commissione insiste assolutamente perchè non si declini da un principio che non si potrebbe valere senza gravissime conseguenze, e dal quale non vi sarebbe ragione sufficiente per allontanarsene, parendo minimo l'ostacolo che ci occupa, avuto riguardo al tenue ammontare della somma che le corporazioni debtrici della tassa dovrebbero procurarsi.

Una terza opinione era sorta nel corso della discussione, ed era quella che si potesse totalmente sopprimere l'alinea di cui ora si tratta.

L'onorevole signor senatore Di Vesme, che sosteneva questo

assunto, osservava che sarebbe inutile il fare una disposizione per dichiarare esenti gli edifici destinati al culto od a pubbliche sepolture, in quanto che veramente questi edifici, non essendo suscettibili di reddito, e così non appartenendo alla categoria dei beni che la legge vuole colpire, non sia bisogno di una dichiarazione espressa perchè godano dell'esenzione.

Osservo però che la soppressione dell'articolo oltrepasserebbe lo scopo che si proponeva l'onorevole senatore, giacchè dovrebbe sempre rimanere l'ultima disposizione, quella relativa ai fabbricati spettanti allo Stato, la quale non potrebbe passare sott'intesa, ma richiederebbe assolutamente una dichiarazione espressa. D'altronde io non saprei volentieri assentire a questa soppressione, nemmeno per ciò che concerne gli edifici sacri.

Signori! Evvi qui una di quelle cose che si sentono più facilmente di quello che si esprimano. Io non saprei se altri proverebbe la stessa impressione, ma in quanto a me una legge la quale lasciasse totalmente agli interpreti il definire l'esenzione di cui potessero godere i fabbricati sacri, una legge che tacesse sopra i sacri templi e campisanti, la quale non concedesse quest'esenzione se non col suo silenzio, questa legge, nel mio intimo senso, non sarebbe soddisfacente, e mi parrebbe incompleta.

Debbo ora toccare un dubbio che fu anche sollevato nel corso della discussione, e sul quale la Commissione ama di esprimere il suo sentimento; è quello che concerne i locali applicati al culto, ma tenuti per quest'uso a titolo d'affittamento. Poichè la legge nostra colpisce lo stabile in sé, e non guarda al possessore, essa non può occuparsi che delle condizioni intrinseche e permanenti dello stabile stesso, ma non può farsi carico di un uso temporario, di una precaria applicazione. La legge nostra mira ad escludere dall'imposta quegli edifici che non danno reddito, che sono fuori del commercio. Ora un locale affittato, per qualunque uso lo sia, e quando anche lo fosse per una applicazione al culto, non diviene perciò escluso dal commercio, è sempre cosa che al suo proprietario dà un reddito, e perciò non si potrebbe, senza offendere il principio della legge, stabilire una simile esenzione a favore di locali affittati.

Ho terminato, credo, di render conto delle diverse quistioni che furono toccate in questa discussione, e sulle quali la Commissione desiderava essere sentita. Non ometterò di ricordare di nuovo al Senato, che qui non si tratta di stabilire principii nuovi, ma i principii che informano questa legge sono antichi quanto quelli della giustizia. Essi furono proclamati in più epoche dagli augusti principii che ressero con tanta gloria questi Stati. Ne fanno fede le più antiche Costituzioni dei nostri re, e le leggi più recenti che emanarono in materia d'imposte; ne fanno specialmente fede quelle regie Costituzioni del 1770 che l'Europa d'allora ammirò, e quell'editto che io avea l'onore di citare, del 14 dicembre 1818, il quale togliendo, in quanto ai carichi locali, ogni maniera d'esenzione e di privilegio, sanciva implicitamente gli stessi principii, che le imposte debbono essere eguali per tutti, che davanti alla legge d'imposte, come innanzi ad ogni altra legge, non deve esservi eccezione di persone, che tutti egualmente debbono concorrere a sopportare le spese che fanno l'utile di tutti.

ARNULFO, commissario regio. Già ebbi l'onore di dichiarare ieri che il Governo sostiene l'articolo che è in discussione, e desidera che esista nella legge, non per l'importanza del tributo che possa derivare dalle case che si vorrebbero da alcuni proponenti eccettuare dall'imposta, ma unicamente per mantenere intatto il principio, cioè che ogni edificio, ogni

stabile suscettibile di rendita debba essere sottoposto a tributi. Ebbi pure l'onore di dichiarare ieri che il Governo, occorrendo, non si mostrerà meno generoso verso i mendicanti, di quello che si mostrino i cittadini.

Soddisfatto però con piacere all'invito che mi viene dall'onorevole membro della Commissione, per ripetere e dichiarare che il Governo, con quei medesimi mezzi ed in quella medesima maniera che dispone per sussidi a favore dei corpi e di persone ecclesiastiche, sarà lieto di poterne disporre, tuttavolta che si rendano necessari, a favore di corporazioni mendicanti, le quali si trovino per avventura nel caso di non poter sopportare l'imposta che per la presente legge viene addossata ai fabbricati da essi posseduti.

DI COLLEGO LUIGI. Accetto ben volentieri quanto ci annuncia il commissario regio sulle disposizioni del Governo di venire in aiuto degli Ordini mendicanti che sarebbero aggravati per l'esecuzione dell'articolo 4 che si discute.

Mi rimane tuttavia a fare un'osservazione su d'un argomento presentato da un onorevole senatore, membro della Commissione.

Io premetto che il terreno va soggetto all'imposta; le chiese ne vanno esenti.

L'onorevole senatore notava come una nuova imposta che si introducesse sul fabbricato d'abitazione del coltivatore, produrrebbe doppio carico sul terreno, perchè il colono è addetto alla coltivazione del medesimo, ed esso può venir considerato come mezzo, come condizione della produzione di quel suolo. Prevalendomi di questo argomento, a cui consento pienamente, io lo applico all'abitazione del parroco che considero similmente come addetto alla sua chiesa parrocchiale, come parte integrante e condizione del servizio della chiesa, che senz'essa sarebbe inservibile al culto ed allo scopo religioso cui sta destinata. Io conchiudo pertanto che, siccome l'imposta sull'abitazione del colono darebbe luogo a doppio tributo del suolo che dee soggiacere ad un tributo solo, l'imposta sull'abitazione del parroco fa che soggiaccia al tributo la chiesa su cui non ne va imposto veruno.

Io credo dover richiamare eziandio l'attenzione del Senato su altro punto, ed è sul modo con cui si intenderà determinare il reddito dei fabbricati in discorso, in quale proposito desidero sia ammesso il principio che il calcolo di quel reddito sia fondato sull'uso cui sono destinati quei fabbricati. Mi spiegherò con un esempio: in un fabbricato che dee servir di convento, altro sarà il reddito presunto, se si calcola l'uso cui vien destinato di alloggiare un numero determinato di persone viventi frugalmente, se non anche poveramente; altro sarebbe il reddito che se gli potrebbe attribuire, se, espulsi i regolari, si volesse collocarvi una manifattura od un vasto magazzino che accrescerebbe d'assai l'utilità delle sale, dei chiostri, dei corridoi ed altri simili membri. Ove si prendesse per base questa ipotesi, non esito a dire che l'imposta sarebbe incomportabile pel maggior numero dei conventi, e trarrebbe seco la chiusura dei medesimi.

La stessa osservazione si applica eziandio a qualche presbiterio, a molte case attinenti ai santuari per ricovero degli accorrenti, ed agli edifici della pubblica carità. Io non dovrei muovere dubbio pertanto sul modo razionale di intendere la disposizione in discorso, ma desidero che una dichiarazione del Ministero confermi questa interpretazione e che si ponga per base del calcolo l'uso a cui sono destinati quegli edifici, locchè mi sembra affatto conforme al disposto dall'articolo 2 già votato, in cui si vuole che l'analogia consista nell'eguaglianza della condizione de' fabbricati, non nella loro ampiezza.

E giacchè mi si presenta l'occasione d'invocare una dichiarazione del Ministero, aggiungerò l'espressione di altro mio desiderio. Nel modo in che sta concepito l'articolo 4 dove si parla dei fabbricati rurali, rimane evidente che i casini di villeggiatura debbono soggiacere all'imposta, ed io commendo l'equità di questa disposizione. Ma credo necessaria un'avvertenza, ed è quella della massima differenza di reddito che ricevono quei fabbricati allorchè, secondo il consueto, si appigionano mobiliati. Toglietene i mobili che non fanno al caso della presente imposta, a mala pena si troverà ad appigionarli per uso di magazzini rurali che andrebbero esenti dal tributo. Io penso che il Ministero riconoscerà fondata questa osservazione, e che provvederà in modo che serva di norma per la perizia di quegli edifici la natura della costruzione, non già gli accessori che formano una parte notevole del prezzo di locazione.

ARNULFO, commissario regio. L'onorevole senatore accennava che deve esservi analogia fra la casa che sta come parte del fondo, come istromento del fondo rustico fruttifero, e la casa del parroco; io prego l'onorevole senatore di considerare la cosa, fatta astrazione delle persone, di non considerare nè il parroco, nè il colono od il coltivatore relativamente a questa natura di contribuzioni. Il motivo per cui la casa del coltivatore, dirò meglio la casa rustica destinata esclusivamente all'agricoltura trovasi, secondo il progetto, esentata dall'imposta; non è perchè essa serva all'abitazione, alla persona del coltivatore, ma per quest'altra ragione, cioè che il valore di questa casa inserviente esclusivamente all'agricoltura, come facente parte del fondo, è già stata calcolata al tempo in cui si fece il catasto, poichè allora si è valutato il prodotto del fondo fruttifero avuto riguardo alla casa; il qual prodotto, ossia reddito netto, fu calcolato tanto maggiore, in quanto che aveva la casa per servire di abitazione al colono, per rendere produttivo il fondo compiutamente senza detrazione dal reddito della somma altrimenti necessaria per procurare una casa da servire d'alloggio al colono e di magazzino ai frutti; il reddito di quello stabile fruttifero sarebbe stato considerato tanto minore ove la casa non fosse esistita. Quindi l'imposta che già ora si paga, determinata dal reddito del catasto per i fondi fruttiferi, colpisce non tanto i fondi stessi, quanto la casa rustica; rimane perciò dimostrata la giustizia dell'esenzione relativa ai fabbricati rustici, poichè altrimenti si assoggetterebbero ad una doppia imposta prediale.

Non sussiste quindi l'analogia dall'onorevole preopinante posta innanzi. Quanto poi al modo di valutare il reddito delle case accennate dall'onorevole senatore, per esempio, dei conventi, io non esito a dichiarare che l'intenzione del Governo nel proporre la legge (e credo che vi consuevino le parole colle quali è concepita), fu di considerare la destinazione che hanno i fabbricati al tempo in cui se ne calcolò il reddito, e non di tener conto di una destinazione ipotetica, possibile futura; trattasi di determinare quale sia il valore imponibile, avuto riguardo all'uso che si fa della casa, nello stato in cui si trova, e per la stessa ragione, per esempio, che per un fabbricato il quale abbia botteghe che producono un più considerevole reddito, si terrà conto di questo; il fabbricato che inserva all'abitazione delle corporazioni religiose vuol essere naturalmente considerato nello stato in cui si trova, e secondo la destinazione che ha, non in uno stato, e con una destinazione ipotetica. Quanto poi ai casini, alle villeggiature, egli è fuori di contestazione che ogni cosa che non sia stabile non deve entrare nel computo del reddito, del prodotto imponibile; e che perciò ogni cosa mobile che non

si possa legalmente dire facente parte dello stabile, non deve comprendersi nel valutare il reddito dello stabile medesimo, nella stessa guisa che, quando si facesse un catasto regolare le operazioni di estimo che si dovrebbero istituire, non si estenderebbero ai mobili, ma si farebbe di questi totale, assoluta astrazione, come se non esistessero; mi si dirà che ciò potrà dare luogo a difficoltà, e dirò che è verissimo: ma queste non sono insuperabili, e d'altronde s'incontrano in ben molte case che non sono nè villeggiature, nè casini, come, per esempio, molte case poste nella capitale e nelle città molto popolate, nelle quali si danno a pigione alloggi mobiliati. Ciò sarà oggetto d'indagini, d'operazioni fastidiose in certe circostanze, ma però non tanto difficili da rendere le difficoltà insuperabili; dirò, per esempio, che trattandosi di case di campagna, il loro valore venale, il prezzo di vendita, può servire di norma, non dico assoluta, per dedurre, tenendo anche conto del fitto di altri consimili fabbricati posti in pressochè eguali circostanze, quale sarà il fitto del nudo stabile, esclusi i mobili ed ogni altra circostanza accidentale della locazione.

Io spero di avere in qualche modo con queste spiegazioni soddisfatto al desiderio dell'onorevole signor senatore, che sono persuaso è quello altresì del Senato.

DELLA TORRE. Messieurs, les observations que j'avais à faire ont presque toutes été faites par notre honorable collègue De Collegno, et monsieur le commissaire du roi qui nous avait déjà donné hier des preuves de la lucidité de ses vues nous en a donné de nouvelles aujourd'hui. Il nous a dit quelque chose de consolant; je comptais me plaindre de ce que monsieur le commissaire du roi n'avait qu'une mission fixe, qui est celle de défendre la loi. Cela me paraît être un inconvénient. Quand un homme est convaincu, il doit le dire; et bien, monsieur le commissaire du roi ne peut pas parler selon sa conviction, car il vient ici avec l'ordre de défendre la loi telle qu'elle est présentée. Je vois qu'il aura peut être parlé à messieurs les ministres dans l'intervalle, et parlé plus explicitement, et qu'on l'a autorisé à accepter ce que d'abord il déclarait ne pouvoir accepter.

Je ne dirais rien, si je ne me rappelais que monsieur le ministre des finances qui avait admis que les ordres religieux-mendicants se trouvaient dans une position exceptionnelle, a ajouté: nous ferons ce que nous pourrons; mais n'oubliez pas que nous ne pouvons faire que ce que la loi autorise. Cette phrase restrictive m'avait inquiété; mais je suis plus tranquille depuis que j'ai entendu dire formellement, par monsieur le commissaire du roi, qu'il s'agit de donner des subsides, chose que la loi autorise.

Maintenant, quant aux curés je n'envisagerai la question que sous un seul rapport. L'habitation qui tient à l'église, qui fait, pour ainsi dire, partie de l'église, est d'une très-grande utilité; et si cela pouvait se généraliser, ce serait rendre un grand service aux petites communes rurales.

J'en connais une qui n'est pas riche et qui a fait une dépense considérable pour elle, afin de réunir à l'église l'habitation du curé. On a construit un arc très-élevé dans la rue qui sépare la maison du curé de l'église et on a par ce moyen donné passage aux voitures et rapproché le curé de l'église. Je demandai quels pouvaient être les motifs de cette dépense, puisqu'il n'y avait que la rue entre l'église et l'habitation du prêtre. On m'a répondu: la nuit, l'hiver, par le mauvais temps, on va chercher le curé; si la maison qu'il habite est jointe à l'église, il y arrive plus promptement, trouve dans la sacristie et l'église tout ce dont il a besoin, les habits et l'hostie vénérable; tan-

dis que s'il en est autrement, s'il faut qu'il perde du temps à fermer sa porte, à traverser la rue, à ouvrir et à renfermer la porte de l'église, il arrive quelque fois trop tard.

Messieurs, on pourrait peut-être s'appuyer sur cette raison, que la maison du curé liée avec l'église fait pour ainsi dire partie du même édifice. Si vous adoptez cette raison, je crois que vous rendez un grand service aux communes rurales. C'est une affaire d'interprétation de la loi, il s'agit de donner un peu plus d'extension à ce mot: *église*. On comprend bien dans ce mot les portiques, une cour, une avancée; vous pourriez et comprendre un bâtiment, la maison du curé, d'autant plus qu'il est consacré au service de l'église, et que, comme le disait notre honorable collègue, il fait valoir cette église, c'est lui qui lui fait porter les fruits qu'elle doit porter. Je m'en rapporte à la sagesse du Ministère; je ne crois pas qu'il faille pour cela changer le texte de la loi.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Comincio dal dire che mi associo a tutto quanto è stato detto molto opportunamente e sapientemente dai due preopinanti signori senatori Di Collegno e Della Torre.

Vengo a fare qualche risposta all'onorevolissimo membro della Commissione centrale dal quale fu aperta la discussione, e comincerò da onde egli ha terminato, segnatamente alludendo al carattere della legge, che oggi ci occupa, e dei limiti dentro cui pare che sia contenuta l'esenzione. Io non divido la stessa idea, noi siamo qui non per interpretare una legge, ma siamo qui per farla, per modificarla in quanto bisogna, e dobbiamo vedere non solamente il carattere che le si abbia voluto dare, ma il carattere che deve avere nelle circostanze. Io già fin da ieri annunziai la mia opinione, ed osservai come questa legge si discostasse necessariamente dai termini in cui si conteneva il precedente sistema d'imposta, e che potesse riguardarsi come uno dei primi tentativi d'esperimento d'un'imposta sulla rendita, che tutti convenivano sarebbe il miglior sistema d'imposta, tanto più se si potesse estenderla, se non unificarla, e credo che questo esperimento non sia tanto infelice, ma soprattutto lo trovo necessario. Manca per i fabbricati una regolare catastazione, e questo è stato, infatti, il primo motivo della proposizione di questa legge onde perequare l'imposta sui fabbricati, quanto era, nello stato delle cose, possibile, alla prediale. Onde accostarsi possibilmente al principio sancito dallo Statuto, eguagliando i carichi sopra tutte le proprietà, si è immaginato, in mancanza di regolare catasto, un mezzo per tassare i fabbricati.

Questo mezzo non si è cercato nella valutazione del capitale dei fabbricati; si è fondata invece la ricerca della rendita, si è detto, o reale o presunta; e devesi intendere questa espressione *reale o presunta* nel senso che è stata detta, cioè che, ove manchi la prova della rendita vera, quale risulti attualmente fedelmente consegnata, si ricorra al giudizio di periti colla confrontazione con altri stabili posti nella medesima condizione, ed è la rendita che si è inteso di verificare e colpire. Lo stesso onorevole oratore della Commissione centrale è venuto, in una delle sue ultime osservazioni, a riconoscere che questa legge si applicava alla valutazione della rendita. Non basta. Il concetto del Ministero nel proporre questa legge è in un documento che sta sotto i miei occhi.

Io ho trovato sul tavolo (non occorre dir quale) uno stampato che appare firmato dal ministro stesso delle finanze, in cui consultivamente si tratta del carattere che deve avere, e che ha realmente questa legge. In tutto il complesso di que-

sto scritto non ho trovato idea che non fosse nel senso veramente di contemplare e colpire la rendita. Ne leggerò solamente un paragrafo :

« Le massime proclamate dallo Statuto... hanno condotto la Commissione a racchiudere fra strettissimi limiti l'esclusione dall'estimo, e le esenzioni dall'imposta... restringendola assolutamente a quei soli beni che non possono fornire alcuna rendita, o per natura propria o per destinazione ad uso del pubblico. »

Questo mi conduce a ricercare se effettivamente quei fabbricati, i quali sono destinati ad uso pubblico non siano, nell'intento e nel carattere di questa legge, chiamati ad una esenzione.

Nell'articolo 4 della legge è verissimo che queste esenzioni appaiono descritte, direbbersi, tassativamente; ma tuttavia mi sembra possano ravvisarsi esserlo nella generalità della qualificazione dimostrativamente ed estensibilmente allorchè si designano i fabbricati in genere destinati al culto, oppure appartenenti allo Stato.

E qui tralascio di insistere sulla qualificazione di appartenenti allo Stato, che, come venne obbiettato, può essere ancora contestata, e soggetto di discussioni molto delicate; mi basta, e mi attengo all'altra classificazione di quelli che possono essere, e sono impiegati attualmente, permanentemente ad uso pubblico, e così per destinazione esclusi dal produrre reddito di sorta.

Egli è così, o signori, che la casa del parroco, oltre che forma parte dell'edificio stesso letteralmente esente, come inserviente al culto, a cui è addetto il parroco principalmente, e necessariamente anch'egli, l'abitazione assegnata al parroco, dico, può inoltre annoverarsi destinata ad uso pubblico, ed esce dalla categoria de' fabbricati produttori reddito e suscettibile d'imposta.

A più di un titolo è dunque compresa nella esenzione; ed è a considerarsi la incongruenza che nasce, sia dal sottoporre ad imposta il parroco, il quale non è proprietario, o il qualsiasi proprietario, sia lo Stato, o la Chiesa, od altri che, abbandonato ogni corrispettivo, l'ebbe destinato a pubblico uso.

Lo stesso si applica ai fabbricati che sono destinati ai conventi; e qui non faccio distinzione fra i conventi dei mendicanti e non mendicanti.

Per i mendicanti vi è la considerazione potentissima di più, che il domandare pagamento di un'imposta a chi nulla possiede, e neppure può o suole maneggiare danari, ne risulta, non vorrei dire un'assurdità, per evitare una parola dura, ma una incongruenza.

Ma generalmente, io credo, che dovesse estendersi l'esenzione a tutti quei fabbricati che realmente sono impiegati ad un uso pubblico, ed inetti per origine e per destinazione a produrre rendita; e così gli ospedali, e così gli stabilimenti per pubblica istruzione, e simili.

Torno a dire che non siamo qui per interpretare, per commentare una legge impostaci, ma bensì per sancire una legge plausibile, una legge conforme alle circostanze, le quali non permettono di maturarla con tutte le considerazioni e verificazioni necessarie a coordinarla e perequarla, per la mancanza di quella catastazione che bene o men bene dà norma alla imposta prediale.

Nella urgenza di imporre quanto sia possibile anche i fabbricati, e per cagione de'bisogni dell'erario, e per l'egualianza prescritta dallo Statuto, un altro mezzo provvisorio, altre norme ci bisogna impiegare; ma in una legge così improvvisata, la quale è destinata a cessare dal momento che avrà potuto formarsi la catastazione od altra maniera di pe-

requazione, io credo che bisogna essere cauti a non generalizzare talmente l'imposta, a non escludere talmente le esenzioni, che pongano in imbarazzo i contribuenti, e l'amministrazione stessa finanziaria forse non meno.

Per questo non si potrebbe forse improvvisare e far gradire una redazione di un emendamento che fosse soddisfacente, ed io stesso non lo impendo. Domanderei se l'intenzione del Senato non possa essere quella di combinare la legge nel sistema che io presento come il più plausibile e suscettibile di minori inconvenienti, che fosse rimandato il progetto alla Commissione, acciocchè vi fossero fatte quelle modificazioni che fossero del caso.

Molte modificazioni se non sono state consentite come esenzioni, sono state consentite come una promessa del Ministero per diminuire gli inconvenienti rappresentati.

Ma è egli regolare, in materia così importante, mentre si tratta di una imposta imperativamente voluta dalla legge, che si abbandoni la sua esenzione a quell'incertezza che nasce dalla dichiarazione di un più equo sistema, che le persone autorevoli e competenti in questo momento presenti annunciano o anche promettono di seguire? che si raccomandi a questi mezzi incerti di modificazione quello che noi siamo portati a riguardare come necessario, come giusto, come equo? Io non lo credo.

Insisto pertanto affinché il progetto di legge sia sottomesso ad una nuova disamina, della quale sia incaricata la Commissione centrale; e quantunque essa abbia già annunciato di sconsigliare qualunque innovazione, non si ricuserà ad adottare quelle modificazioni che siano da riconoscersi più conformi allo spirito del progetto stesso di legge, con che sono convinto che si risparmierebbero moltissime doglianze, moltissime difficoltà nell'esecuzione, inevitabili e già previste, se si mantiene la legge nel modo in cui è concepita.

PRESIDENTE. Mal pago il senatore De Fornari delle complicazioni alle quali può dar luogo l'intelligenza del progetto di legge nel tenore di cui è concepito, propone che si rimandi il progetto medesimo alla Commissione onde ne faccia nuovo studio.

Questa proposizione, siccome include una sospensione dell'esame del progetto, deve avere la priorità sugli emendamenti che oggigiorno cadono in discussione.

Domando, per conseguenza, se questa proposta sospensiva è appoggiata.

(S'alza un solo senatore.)

Se non è appoggiata...

(In questo mentre s'alzano vari senatori per appoggiare la proposizione.)

Devo, in questa occorrenza, pregare il Senato di non dar luogo a pentimenti, allorchè si tratta di approvare o disapprovare una proposizione.

Quando si interroga dal presidente il Senato, è conveniente che quelli i quali intendono di appoggiare una proposta, sorgano contemporaneamente: giacchè quando è già palese non essere stata la proposizione appoggiata, quando il presidente ha pronunciato o sta pronunciando la solita formola depulsiva, non è più lecito ad altri, o per fatto di cortesia, o per altri riguardi di ripetere quella maniera di votazione. L'affare era già allora giudicato.

PALLAVICINI IGNAZIO. Mi permetterà il signor presidente di osservare, che io non mi era alzato subito per appoggiare la proposta De Fornari, non perchè non avessi buona opinione della medesima, o che lo facessi per cortesia: ma unicamente perchè attendeva che il signor presidente dicesse, come fa molte volte: *chi appoggia si alzi.*

PRESIDENTE. Siccome vi sono varie maniere di porre ai voti una proposizione, non è necessario sempre di ripetere le stesse parole; quando si dice: *domando se il Senato vuole appoggiare*, questo vuol dire: *chi vuole appoggiare sorga*.

È permesso certamente al presidente il mutare le parole delle sue interrogazioni.

RICCI FRANCESCO. Servirà per un'altra volta.

PRESIDENTE. Per un'altra volta appunto io prego il Senato a volere tener conto di questa osservazione, che tende a rendere più regolari le nostre deliberazioni.

La proposta è appoggiata, e in conseguenza, chi vuole parlare su di questa ne ha la facoltà.

PALLAVICINI IGNAZIO. Io vorrei esporre al Senato, come a parer mio la proposizione del senatore De Fornari sia molto opportuna, giacchè quanto promettevasi dal Ministero a questo riguardo, non mi pare possa avere tutta quella consistenza che dovrebbe avere, inquantochè le persone, ovvero il Ministero che ora promette, non può essere perpetuo. Ma la legge è però perpetua; quindi crederei che non si potesse bastantemente riposare sulla promessa fatta dal Ministero, di usare, cioè, riguardi verso i mendicanti.

Potrebbe accadere che venissero scelti ministri, i quali fossero accattolici; quale fondamento potremmo allora noi avere nelle promesse dei presenti ministri?

Aggiungerò poi un'altra riflessione: una legge sta per essere presentata riguardante le manimorte, nella quale sono eccettuate dalle tasse precisamente le case dei parroci e le case degli istituti di carità e di beneficenza.

Io domanderei quindi se, essendo stata riconosciuta la giustizia di esentare, in quella legge, queste case, non si avrà a riconoscere egualmente giusta tale esenzione nell'attuale a favore delle case dei parroci e dei mendicanti.

Mi pare che il caso sia lo stesso, e che perciò debbano essere esenti le case dei parroci e dei mendicanti, come lo sono del pari nella citata legge le case degli istituti di beneficenza e di carità.

DES AMBROIS. La Commissione si oppone al voto sospensivo chiesto dal signor senatore De Fornari, per le stesse ragioni per le quali si è opposto ai diversi emendamenti che erano stati proposti nel corso della discussione.

L'onorevole signor senatore si appoggiava principalmente all'osservazione da lui fatta, che l'imposta, la quale si tratta attualmente di stabilire, o, per meglio dire, di generalizzare, sia una tassa sulla rendita, e che per questo debba vestire una natura diversa dalle altre contribuzioni prediali.

Io non seguirò l'onorevole senatore negli argomenti che trasse da cose che possa aver dette il Ministero fuori di questo Consesso, nè in quelle che possano essere state messe avanti in altro recinto, dove il Governo suole cercare gli avvisi non pubblici de'suoi consiglieri; mi limiterò a far presente, che la natura di quest'imposta risulta dal complesso della legge stessa a voi presentata; che non è un'imposta sulla rendita nel senso a cui pare alludere l'onorevole signor senatore, il quale già credeva, come aveva osservato nella seduta precedente, che si fosse voluto fare, mediante questa nuova legge, un esperimento dell'*incoms tax*, un esperimento dell'imposta generale sulla rendita.

Il signor commissario regio ha già spiegato, a questo proposito, la vera intenzione del Governo, nè diversa dall'opinione del Governo è in ciò quella della vostra Commissione.

DE FORNARI. Domando la parola per un fatto personale.

DES AMBROIS. Si è stabilita un'imposta sulla rendita delle case ed altri fabbricati suscettivi di prodotto, perchè era più semplice, più ovvio, più spedito l'adottare questa

forma, che quella di una regolare catastazione, la quale, nelle presenti circostanze del pubblico erario, avrebbe avuto l'inconveniente di richiedere un lunghissimo tempo, e di dare luogo ad intricatissime difficoltà; ma non per questo l'imposta attuale deve vestire una natura diversa da quella che vestono generalmente le imposte territoriali; non per questo è a dirsi che la legge nostra debba scostarsi totalmente dalle basi che sono state adottate nel nostro paese in fatto di contribuzioni.

Sarebbe certamente stata poco felicemente scelta la tassa sulle case per fare un esperimento dell'imposta generale sulle rendite. Tutti sanno che la difficoltà di questo genere di imposte, consiste principalmente nell'investigare la materia tassabile, nel conoscerla con precisione, nell'evitare gli arbitrii che in queste occasioni possono nascere ad ogni passo. L'imposta sulle case colpisce invece una materia facile a conoscersi, che è impossibile di sottrarre agli occhi del fisco, colpisce un oggetto la cui rendita è facile a stabilirsi, sia colle scritture d'affittamento, sia cogli altri mezzi che appunto in questo progetto di legge sono proposti. E quando anche mancano i documenti, coi quali si è stabilito che possa provarsi il prodotto di una casa, gli estimi sono molto più facili e meno soggetti ad errore, o ad arbitrio, di quello che potrebbe essere quando si trattasse di valutare un genere diverso di rendita. Non può dunque dirsi che differente sia la natura dell'imposta, che altri siano i principii i quali debbono regolarla; soprattutto non può dirsi che per quest'imposta debbano ammettere esenzioni non ammesse per le altre, o in altri termini, che a questa tassa non debbano in eguale proporzione concorrere tutti i contribuenti. Ha ancora osservato l'onorevole signor senatore che le case abitate dai parroci o dagli Ordini religiosi dovrebbero essere esenti, perchè applicate ad un uso pubblico. Ripeterò che non si è considerato l'uso a cui i fabbricati fossero applicati, ma bensì la natura dei fabbricati medesimi; che se un'esenzione fu stabilita a favore dei fabbricati destinati al culto, ciò, come osservava, fu piuttosto determinato dalla considerazione che i fabbricati applicati al culto fossero a quest'oggetto stabilmente consecrati, che non fossero più nel commercio, che si trovassero definitivamente sottratti alla categoria di quegli oggetti che, essendo suscettivi di reddito, cadono sotto l'impero della presente legge. Se l'esenzione dovesse estendersi ai fabbricati destinati ad un uso pubblico, non solamente vorrebbe essere concessa a quelli che servono di abitazione ai ministri del culto, od agli Ordini religiosi, ma dovrebbe estendersi ad una infinità d'altri edilizi i quali, se non ad uso religioso, ad uso pubblico certamente sono applicati, quali sono i locali che servono a tutti gli uffici governativi, quelli delle scuole e degli altri stabilimenti provinciali e comunali, quelli delle opere pie, e molti altri ancora.

Io non credo, o signori, che questa legge possa dirsi improvvisata.

Fu fatta in una forma speciale, o, per meglio dire, fu regolato in una forma speciale il tributo che stabilisce, perchè le circostanze del paese non comportavano che si spendessero più anni sul procedere ad una definitiva perequazione; ma da questa circostanza al dire che la legge sia improvvisata, vi passa, parmi, un divario ben essenziale. Anche il sistema provvisorio, a cui il Governo dovette appigliarsi, a cui la Commissione vostra ha dato il suo pieno assentimento, anche questa legge provvisoria, dico, fu studiata. Certamente poi la vostra Commissione non ha creduto d'improvvisare il suo voto.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari aveva chiesta la parola per un fatto personale, perciò io gliela accordo.

DE FORNARI. Io credo di dover osservare che non ho detto precisamente che si fosse voluto fare un esperimento, con questa legge, di un'imposta fondata non altrimenti che sulla rendita: ho detto che pel fatto stesso e per la natura stessa e per le circostanze...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Debbo avvertire il signor senatore De Fornari, che le sue parole non mirano punto ad un fatto personale, ma tendono semplicemente a sviluppare viemmeglio la sua opinione sul merito della questione.

Io perciò non posso continuarle il favore della parola.

La parola appartiene al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Io aveva domandata la parola per fare una osservazione intorno alla proposizione sospensiva; ma giacchè il Senato desidera di passare ai voti, io mi rimetto volentieri ai desiderii del Senato, riserbandomi il mio turno di parola.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la proposizione di sospensione fatta dal signor senatore De Fornari.

Chi approva il rimando della legge voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Viene ora il turno degli emendamenti del signor senatore Di Castagnetto e del senatore Fantini.

Il senatore Di Castagnetto aveva domandata la parola prima del senatore Di Pollone.

DI CASTAGNETTO. Come autore dell'emendamento bramerei di sottoporre alcune osservazioni al Senato in risposta a quanto ha detto l'onorevole senatore Des Ambrois; ma quanto al turno della parola io mi rimetto al signor presidente.

DI POLLONE. Nel chiedere la parola, signori senatori, al punto a cui è giunta la discussione, non ho certamente la pretesa di portarvi maggiori lumi di quelli che tanti valenti oratori hanno sparso sulla medesima. Vi ricorderete che sul finire della precedente tornata io già avevo chiesta la facoltà di parlare, e ciò unicamente per citare un fatto e trarne una conseguenza, conseguenza che, se non vado errato, è di natura a conciliare le opinioni che mi si dimostrarono favorevoli, ed ottenere un alleviamento alla condizione delle corporazioni dei religiosi mendicanti che verrebbero dalla presente legge sottoposte ad un tributo che per lo addietro non pagarono.

Il fatto che io mi disponeva a produrre ieri, e la conseguenza che ne volevo trarre, acquista oggi un maggior peso dalle dichiarazioni che appunto faceva sul chiudere della seduta di ieri il ministro delle finanze, e che vennero così esplicitamente testè confermate dal commissario regio.

Rammerà il Senato come nella occasione che discuteva la legge sulla riduzione della tariffa postale, giunto all'articolo 38 che determinava il limite delle franchigie al solo pubblico servizio, si propose, se mal non m'appongo, dal mio amico il conte Di Benevello, la conservazione del mantenimento della franchigia alle corrispondenze dei conventi dei religiosi mendicanti.

Il Senato, per non ledere il principio di restringere le franchigie alle sole corrispondenze relative al servizio dello Stato, non ammise la proposta, ma si restrinse a raccomandare al Ministero di avere quei riguardi possibili ai predetti monaci mendicanti.

Ebbene, signori, il nostro desiderio fu rispettato dal Ministero, e mi è grato lo annunziarvi come sul cadere dell'anno passato, e prima che la legge sulla novella tassa postale andasse in vigore, il Consiglio dei ministri ordinò che l'amministrazione postale aprisse un conto di credito ai singoli conventi dei religiosi mendicanti, e che in fin d'ogni trimestre questi

conti fossero assestati, controllati e vidimati da chi ha autorità di farlo, e indi pagati coi fondi dell'Economato.

Questo è il fatto; ora la conseguenza.

Penso che niuno di voi, o signori, sarà per contendere la necessità della pronta attuazione della presente legge; e solo nasce una difficoltà, quella di tutelare un principio di eguaglianza, e l'interesse che ispirano a noi tutti le corporazioni religiose dei mendicanti; sarà salvo il principio quando sarà votata la legge come è proposta, sarà soddisfatto il nostro interesseramento quando, in seguito alle dichiarazioni fatte e dal ministro di finanze e dal commissario regio, si useranno tutti i possibili riguardi alle citate corporazioni.

Ripeto, si avrà l'utile di non prostrarre la necessaria attivazione di questa legge che deve contenere principii generali ed imparziali, evitando così ogni eccezione e tutelando, checchè se ne dica, l'indigenza. Si diceva che il Ministero non può assolutamente impegnarsi per l'avvenire. Comprendo che il Ministero non potrebbe fare concessioni di sorta se si trattasse, non dico di violentare la legge, ma solo di interpretarla, di allargarla, per favorire più l'una che l'altra cosa. Ma allorché il Ministero, il quale ha per legge fondi a sua disposizione, e che legalmente ne usa consecrandoli in un modo che crede opportuno, niuna censura potrà temere, dacchè usa di un diritto che la legge gli concede. Quindi potrà sollevare gli ordini mendicanti dal peso dell'attuale contribuzione, come gli ha sollevati da quello della tassa postale. E non è da temersi nel caso di un mutamento delle persone ministeriali che potesse accadere, che l'impegno preso al cospetto del Senato per un motivo giusto e ragionevole, fosse sconosciuto dai successori degli attuali ministri. Esprimeva uno dei miei onorevoli colleghi a me vicino, che potrebbe accadere che in un cangiamento di Ministero fosse chiamato a sedere nel Consiglio un ministro acattolico, il quale certamente non si crederebbe legato a favorire gli ordini religiosi cattolici. Signori, ignoriamo tutti quali destini la divina Provvidenza possa o voglia serbare alla cara nostra patria, ma se nei suoi inscrutabili disegni volesse che un ministro del Re fosse scelto fra gli acattolici, non ne sarei perciò menomamente inquieto; perchè quando anche ciò fosse, o signori, un ministro acattolico di un paese cattolicissimo, dovrà sempre informarsi, subire l'influenza religiosa del paese, nè opporsi alle tendenze ed ai principii religiosi della nazione. A corroborare questo mio dire, mi fo lecito di citare un esempio, ed è quello del già ministro Guizot; quest'uomo di Stato, come ben sapete, non professa la religione cattolica, eppure la religione cattolica non fu mai così protetta e così fiorente come è stata sotto al Ministero di codesto grand'uomo di Stato.

Adunque sotto questo rapporto io crederei che i miei onorevoli colleghi debbano essere affatto tranquilli circa all'eventualità tenuta dall'onorevole senatore Pallavicini.

Poichè la benevolenza del Senato mi ha mantenuto la parola, io mi permetto ancora di fare un'osservazione contro ad una proposizione emanata dall'illustre maresciallo; egli voleva, in favore delle case dei parroci, fare una distinzione; diceva che si dovrebbe interpretare in senso favorevole per una esenzione di tributo le case che sono identificate talmente alla chiesa, che ne fanno parte integrante; ma con questa proposta, se non vado errato, mi pare che si verrebbe a creare delle categorie di case, e che ciò sarebbe assolutamente contrario allo spirito di eguaglianza voluto dallo Statuto nel sopportare i pesi dello Stato.

Diffatti un parroco che avrà la casa aderente alla chiesa non pagherà nulla, ma quello che l'avrà distante pochi passi, separata da un viottolo, da un muro, sarà soggetto alla tassa;

è evidente che questo sistema avrebbe posizioni eccezionali, e si violerebbero così i veri, i sani principii. Ne risulterebbe un aggravio anche per quei comuni che hanno i presbiteri propri che non sono identificati alla chiesa, e ne andrebbero esenti per lo contrario quegli altri che, possessori della chiesa e della casa del parroco, avessero i due edifici uniti: ne nascerebbero lamenti fondati, ed ostacoli che non dobbiamo assolutamente rendere possibili.

Conchiudo coll'emettere la speranza che vorrete, o signori, approvare l'articolo quale ne è presentato, e mantenere così un salutare principio di uguaglianza in materia di tasse, accontentandovi delle promesse del Governo pel soddisfacimento del nobile e generoso sentimento che vi preoccupa.

Avevo intenzione di combattere la proposta di sospensione, ma siccome il Senato l'ha già respinta, non mi resta che a sedermi.

DI CASTAGNETTO. Brevi osservazioni io sottopongo al Senato, le quali versano sui riflessi dell'onorevole senatore Des Ambrois, membro della Commissione. Il senatore Des Ambrois aveva opposto, onde combattere il mio emendamento, i seguenti riflessi: *Non si sa concepire* (diceva egli) *un'esenzione quando l'imposta colpisce il fondo*; ed è qui appunto, a parer mio, che sta la questione, cioè nel vedere se il fondo debba essere colpito o no dall'imposta. Io non ho inteso mai di oppormi alla generalità delle imposizioni che debbono gravitare egualmente su tutti i cittadini. Ma siccome esistono alcuni fondi i quali, per motivi saviamente espressi nella legge, si sono dichiarati esenti, si tratta dunque di vedere se il fondo di cui è discorso possa o no godere dell'esenzione. Per la qual cosa l'argomento che si fa col dire *non si sa concepire un'esenzione quando l'imposta colpisce il fondo*, non sarebbe che un circolo vizioso, giacchè bisogna poi sempre vedere se il fondo debba essere compreso nella tassa. Continua il senatore Des Ambrois con dire *che non esiste nell'articolo 4 eccezione vera; che il fabbricato rustico è un accessorio delle terre*.

Il paragone che io aveva stabilito ieri sussiste oggi ancora: se il fondo rustico non è che un accessorio delle terre, la casa parrocchiale non è che un accessorio della chiesa. Se per la coltivazione del fondo rustico si debbe far luogo alla esenzione per la casa del colono, per la coltivazione del fondo spirituale o chiesa, si faccia luogo all'esenzione a favore dei parroci. *Qui non avvi esenzione* (sempre il senatore Des Ambrois) *ad una classe di persone; e dobbiamo rallegrarci che l'esenzione a favore degli agricoltori si accordi colla nostra simpatia*.

Io non domando esenzioni, o signori, per una classe di persone, non domando esenzione per i parroci, domando l'esenzione per il locale, per i fabbricati destinati alla residenza dei parroci. Questi pure credo io che abbiano diritto alla simpatia nostra, ed io porto opinione che noi dovremmo addolorarci se non avessero almeno un diritto eguale a quello dei coltivatori dei fondi rustici. *L'esenzione degli edifici destinati al culto non è*, dice il senatore Des Ambrois, *una esenzione, perchè il locale sacro non riceve reddito*. Sta che la esenzione sia accordata agli edifici destinati al culto come locale sacro: la questione non cambia, a mio avviso, perchè un motivo non meno grave persuade che la casa destinata al parroco debba godere del favore stesso di cui gode l'edificio destinato al culto. Continua ancora nelle sue eccezioni l'onorevole senatore Des Ambrois, osservando *che la discussione è di puro interesse materiale, e che mai non si può destare il sospetto che non siasi voluto rispettare le persone dei sacri ministri*. Qui la questione prende un'altra proporzione.

Ieri io aveva osservato al Senato che si dovesse considerare questa discussione o sotto l'aspetto di legge d'imposta o sotto il rapporto che può avere coll'interesse religioso. Giamaì, io il dichiaro, ha potuto venirmi in mente il pensiero che il Ministero avesse intenzioni men favorevoli ai ministri della religione nel proporre quella legge; bensì io credo che il Ministero non ha avuto in mira che una legge di imposte; ma dal momento che una legge è sottoposta al giudizio del Senato, io credo che ciascuno di noi la può esaminare dai diversi lati sotto i quali essa si presenta, ed è appunto sul contatto che questa ha coll'interesse religioso che io aveva fatta ieri l'osservazione della necessità, o almeno della convenienza che pel dovuto riguardo ai ministri del culto potessero anche le loro abitazioni meritare l'eccezione stata introdotta per gli edifici destinati al culto medesimo.

Ai motivi che dettarono l'emendamento, oppone ancora l'onorevole signor senatore Des Ambrois, *non io potrei rispondere altrimenti che col bilancio in una mano e collo Statuto dall'altra*.

Se la questione veste l'importanza di una questione religiosa, io credo che il bilancio non sarebbe il modo più conveniente di risolverla, perchè questi sono interessi tanto superiori che non possono risolversi con cifre. Del resto il commissario regio anch'egli ha già sostenuto che il Governo persiste nel suo assunto, non per l'importanza del tributo, ma per il principio.

Io, per altra parte, sostengo anche un principio, ed è che non si possono trasandare i riguardi dovuti ai ministri della religione, e che volendo esonerare dalle imposte gli edifici destinati al culto, le case di residenza dei ministri di questo culto aventi cura d'anime, come accessorio necessario dell'edificio in cui il culto si compie, non possano non godere dello stesso privilegio.

Per questi riflessi io persisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. La cedo al senatore Des Ambrois.

DES AMBROIS. Ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Des Ambrois.

DES AMBROIS. Ho domandato la parola perchè mi pare che l'onorevole signor preopinante non avesse esattamente inteso il senso di alcune cose da me dette in ordine all'esenzione che convenisse concedere ai fabbricati rurali.

Io credo di aver detto, parlando dei fabbricati rurali, che fosse nell'ordine logico delle idee, e conseguenza necessaria di principii giusti ed impreteribili, l'esentare dall'imposta il fabbricato che serve all'abitazione del coltivatore, perchè non si può intendere che vi sia un fondo coltivato senza che abbia un coltivatore, perchè il fondo non produrrebbe, e per conseguenza non sarebbe tassabile se non fosse coltivato.

Laonde l'abitazione del coltivatore non potrebbe essere tassata senza che ne derivasse una doppia imposta a carico del fondo stesso, e venisse in qualche modo a stagnarsi una sorgente dell'imposta medesima.

Io credo di aver ciò detto, e di avere aggiunto che la Commissione era lieta di vedere che la stretta applicazione di un principio di giustizia fosse d'accordo colla sua simpatia verso la classe degli agricoltori.

Ora, il senso che pare attribuire alle mie parole l'onorevole Di Castagnetto, lascierebbe luogo a credere che la Commissione avesse potuto sino ad un certo punto far dipendere dalle sue simpatie verso una classe di cittadini la sua propensione ed ammettere un'esenzione dai tributi a loro favore. Ciò sarebbe, lo dichiaro altamente, opposto ai principii che

professa la Commissione, e che io ho, credo, con un modo abbastanza preciso, enunciati nel principio di questa seduta.

Se la Commissione ha profonde simpatie per la classe degli agricoltori, nutre non meno simpatie per le altre classi di cittadini che adoprano le loro fatiche a pubblico vantaggio, e professa riverenza e riconoscenza a quei ministri del culto i quali insegnano alle popolazioni la via del retto e del giusto.

Le espressioni mie a riguardo dei ministri del culto, allorchè si trattò dell'esenzione che li rifletteva, furono tali, a mio credere, da non lasciare il menomo dubbio a questo riguardo.

SCLOPIS. Per lungo ed arduo sentiero ha proceduto da due giorni la nostra discussione.

La ragione di tanti dibattimenti promossi è riposta in ciò che si sono messi in confronto due ordini di idee: ordine di principii, ordine di riguardi; per conseguenza gli uni stando fermi negli inconcussi principii che difendono, gli altri insistendo nei riguardi di cui sono persuasi, si è prolungata la discussione senza avvicinarsi. Questo avvicinamento sarebbe stato possibile fin da principio, ed io prendo la parola, o signori, per cercarlo, e cercarlo nei soli termini possibili in cui io credo si presenti nell'attuale questione.

Noi trattiamo di principii, e questi principii sono tali che, o si guardi all'autorità dello Statuto che gli ha consecrati, o si guardi all'intrinseca loro natura, non potrebbero guari soffrire nè offesa, nè diminuzione.

Noi trattiamo di riguardi, e questi riguardi noi tutti li portiamo in cuore, noi tutti desideriamo di esternarli con qualche alto efficace. Forse alquanto di colpa nella lunghezza della nostra discussione ne ha il dettato dell'articolo che cade in disputa; e che questo dettato non sia perfetto, me ne persuade l'averlo lo stesso commissario regio ieri riconosciuto, quando si trattava delle spiegazioni sollecitate, tanto dall'onorevole senatore Giulio, quanto dagli altri senatori che discussero la materia.

Quali sono i principii che vogliamo difendere, e che non possiamo a meno di sostenere? L'eguaglianza dell'imposta, sia che cada sui predii, urbani o rustici, collettabili, e da non potersi sottrarre al carico uguale. In questa parte io credo che nessuno dissenterà, che, qualunque sia la qualità del possessore, non si muta la natura del fondo, ed è antico principio anche nella Chiesa che i fondi ecclesiastici debbono soggiacere al tributo.

Se non m'inganno, sant'Ambrogio diceva: *agri Ecclesiae tributum solvunt*. Dunque in questo principio noi avremo concorrenti, credo, anche i nostri oppositori.

Ma vi ha un riguardo, vi ha una ragione di convenienza. La ragione di convenienza si determina principalmente dall'altezza, dall'importanza della missione affidata ai ministri della religione che hanno cura d'anime, non che dalle speciali condizioni in cui si trovano gli Ordini mendicanti; ed in questa parte ieri un venerando prelado che siede in mezzo a noi addusse tale argomento al quale io credo sia difficile rispondere.

Egli diceva: poichè le corporazioni dei mendicanti sono introdotte nello Stato con l'annuenza dell'imperante, ragione vuole che si conservi loro la qualità propria che hanno, e che si rispetti nelle sue conseguenze, vale a dire che si abbiano per mendicanti.

Mi pare aver inteso nella discussione di ieri che si volesse fare distinzione tra le corporazioni di Ordini mendicanti e la qualità di indigenti. Io veramente non mi potrei accostare a questa distinzione.

Io non voglio credere che vi possa essere nulla di epigram-

matico nelle nostre discussioni; io vedo che gli Ordini mendicanti non possiedono, io so che la loro vita è misera e conforme al loro santo istituto, io li tengo per indigenti, e credo che il Governo debba loro avere tutti i riguardi che essi si meritano. Ma ho parlato sempre di riguardi, ho parlato di ragioni di convenienza, e le ragioni di convenienza e di riguardo stanno a un grado di sotto dei principii.

Già mi pare che questo modo d'intendere che io ora professo sia stato diviso dal signor ministro di finanze, e dal commissario regio, i quali ripetutamente dichiararono che si sarebbe avuta ogni attenzione affinché non si cercasse l'impossibile.

In questa parte credo che anche noi siamo d'accordo.

Ora, come sarà il mezzo del nostro ravvicinamento per tener conto di questi riguardi e di questi principii?

Una dichiarazione formale, un impegno del Ministero, impegno sino ad un certo punto personale, perchè il Ministero non può promettere della sua esistenza, e gli impegni di un Ministero in un Governo costituzionale non sono intangibili loro successori.

Tuttavia io credo, quando un impegno contratto da una amministrazione in una solenne discussione si fa compagno all'interpretazione della legge, ne modifica in certo modo l'applicazione, io credo che questo impegno sia rispettabile anche agli occhi di qualunque amministrazione venisse a succedere.

L'onorevole senatore che fu il penultimo a parlare, nel suo discorso contrappose l'importanza delle considerazioni religiose accanto all'importanza delle considerazioni materiali.

Io non lo nego, o signori: le considerazioni religiose, come tutte quelle considerazioni che tengono all'ordine morale, prevalgono a tutti i sistemi e di finanza e di semplice ordinamento delle cose materiali; ma io non credo che qui sia compromessa la considerazione che il Governo deve avere e assolutamente mantenere, per i ministri del culto e per gli ordini religiosi. Io penso per conseguenza che quando anche le case parrocchiali non vadano esenti, quand'anche non si faccia una immunità speciale per i conventi, per nulla sia leso il principio religioso; anzi io credo che, nelle condizioni attuali delle nostre cose politiche e civili, tanta maggior considerazione acquisti il clero, quanto più nell'ordine in cui viene pareggiato agli altri cittadini non gode di immunità e si rassegna alle leggi comuni.

Si tratta di riguardi. Questi riguardi non solamente debbono consistere in parole, ma debbono spiegarsi in fatti.

Il Governo ha i mezzi di adempiere a questi impegni, e l'esempio di quanto si praticava prima del Governo costituzionale, mi pare che possa servir di norma anche ai tempi nostri.

Quando accadeva che un corpo ecclesiastico, un istituto di beneficenza fosse in obbligo di pagare una tassa, come, per esempio, la tassa di successione, che faceva il Governo?

Esso rispettava il principio e faceva pagare la tassa, indi, a titolo di sussidio, rimborsava il valente di quanto aveva ricevuto.

Questo si praticava tanto per gli istituti religiosi, quanto per gli istituti di beneficenza, e per quelli scientifici.

Ecco come il Governo precedente accoppiava quella circospezione di riguardi che è dovuta coll'assoluta osservanza del principio.

Io vengo a chiedervi, o signori, di ravvicinare due elementi che non mi paiono opposti, sebbene sieno dissenzienti, ed intenderei unicamente di proporre un ordine del giorno motivato, il quale tenesse conto di questa dichiarazione del Mini-

stero, e quindi si passasse oltre alla discussione della legge.

In massima, io non sono guari amico agli ordini del giorno motivati; io reputo che inducono sempre alcunchè di confusione di un potere coll'altro; tuttavia nella circostanza in cui ci troviamo, io credo questo il solo mezzo per uscire convenientemente da questa discussione.

Se si trattasse di stabilire un sistema di esenzione, aggiungerei che non è il caso di prescrivere una norma generale sopra una legge speciale.

Quando si verrà ad un sistema generale di imposte, allora si vedrà se vi sono stabilimenti che possano avere diritto a godere d'un'immunità; ma frattanto qui non si tratta d'altro, fuorchè dell'estensione di una ragione di tributo ad una data specialità di fondi, e perciò non parmi sia qui il caso di stabilire ancora una massima; bensì credo sia il caso di proclamare una necessità di riguardi.

Nel proporvi l'ordine del giorno, signori, non mi sono tenuto solamente alla considerazione delle case dei mendicanti religiosi.

Io ho voluto anche includere l'avvertenza che ieri poneva innanzi l'onorevole senatore Giulio; avvertenza la quale mi parve di tanto momento, ed è stata accettata così esplicitamente dalla Commissione, che io ritengo sia bene di spiegarla, perchè sicuramente le case abitate esclusivamente da coloro che attendono personalmente alla coltivazione della terra, meritano di essere considerate come *instrumenta fundi*; per conseguenza nel mio progetto di ordine del giorno mi sono fatto carico di questa avvertenza.

Non ho creduto di estendere questa necessità di riguardi alle case parrocchiali, perchè queste mi paiono in condizione affatto simile a quella di tutti gli altri ministri, gerenti od amministratori di qualsivoglia genere in cose pubbliche, o per utile pubblico.

Di più, io credo che il Governo penserà seriamente a migliorare la condizione dei parroci.

Io so che il Governo ha preparato alcune idee generali, ma poichè l'occasione si presenta mi spiegherò chiaramente.

Io credo che meglio sarebbe il provvedere fin d'ora coi mezzi che sono attualmente a disposizione del Governo, piuttostochè l'aspettare i risultati benefici di un sistema completo,

il quale non sappiamo ancora quando verrà, ed a quali difficoltà sarà soggetto.

Io invoco in quest'occasione non solamente la beneficenza, ma la giustizia del Governo a sollievo di molti parroci. Il Governo ha i mezzi di ciò fare, il Governo vi adempia con questi mezzi, i quali sono ora in suo potere, perchè, ripeto, io non vorrei aspettare da un sistema futuro di una combinazione, ancora di fresco istituita, il beneficio che si desidera.

Con questi mezzi di sussidi, i parroci non avranno di che dolersi, e noi avremo sicuramente provveduto, per quanto ci compete, a quella coltivazione spirituale che stava in cima ai desiderii del signor senatore Di Castagnetto.

Io quindi sottopongo al Senato il seguente ordine del giorno. (*Lo trasmette al banco della Presidenza*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno proposto dal signor senatore Sclopis è il seguente :

• Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero, che l'esenzione dell'imposta di che si tratta, e di cui all'articolo 4 del progetto, si debba intendere anche estesa alle case abitate esclusivamente da quelli che attendono personalmente alla coltivazione dei terreni annessi; e che quanto agli Ordini mendicanti si avranno i medesimi riguardi di equità che si convengono, senza però ledere il principio della legge in ordine all'estensione del tributo a tutti indistintamente i fabbricati, alla riserva delle eccezioni specifiche contenute nel suddetto articolo 4, passa all'ordine del giorno. »

Sarebbe qui il momento di dover domandare al Senato se intende di appoggiare quest'ordine del giorno; ma siccome il Senato non trovasi più al completo, e d'altronde parecchi dei signori senatori devono allontanarsi immediatamente da questa Camera per cagioni doverose, io sciolgo la seduta.

DES AMBROIS. Domando la parola unicamente per dichiarare che la Commissione accetta il proposto ordine del giorno.

ARNULFO, commissario regio. Io domando la parola per dichiarare che accetto l'ordine del giorno, inquantochè è in armonia colle dichiarazioni fatte dal Governo.

PRESIDENTE. Domani adunque sarà la prima votazione quella dell'ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis. La seduta è levata alle ore 4.